

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 46/CGF – RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2008

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 2) RICORSO DELL’ A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BALASSO CHIARA SEGUITO GARA TRENTO/GORDIGE CALCIO RAGAZZE DEL 5.10.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008)

Con preannuncio di reclamo del 9.10.2008, l’ A.S.D. Gordige Calcio Ragazze, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008 a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara contro l’A.S.D. Trento disputata a Matterello (Trento) il 5.10.2008; con la decisione in parola si comminava alla società ospitata la squalifica per 3 giornate effettive a carico della calciatrice Chiara Balasso.

La sanzione è stata irrogata in conseguenza del comportamento della calciatrice che, oltre ad aver proferito frase blasfema, aveva rivolto all’arbitro frase ingiuriosa.

Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “...*alla fine della gara, al 44’ del secondo tempo, Chiara Balasso è dovuta uscire dal campo per crampi e si è accasciata a terra nello spazio ristretto di 1,5 m tra la linea laterale e la recinzione...da stesa a terra con la gamba tesa chiedeva soccorso all’indirizzo dell’arbitro che, da parte sua, essendo fuori dal terreno di gioco invitava le squadre a continuare. Nello stesso tempo il pallone veniva calciato fuori campo proprio addosso a Chiara Balasso che istintivamente con l’altra gamba lo rinviava gridando dal dolore. Il direttore di gara si avvicinava verso la ragazza estraendo il cartellino giallo e poi il rosso*”

Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la squalifica eccessiva, chiedendo la riduzione dell’entità del provvedimento.

La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere più che adeguata.

Infatti, la calciatrice, durante il corso della gara, insultava pesantemente l’arbitro apostrofandolo con frasi estremamente volgari ed ingiuriose e che, come tali, hanno correttamente determinato la

squalifica della stessa per tre gare, dovendosi considerare detto comportamento intollerabile e contrario ad una regolare condotta sportiva.

La sanzione contestata in questa sede si rivela dunque assolutamente congrua, soprattutto in ragione del fatto che le ingiurie sono state profferite mentre la stessa era già fuori dal terreno di gioco.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Gordige Calcio Ragazze di Cavarzere (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DELL' A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEONALDI TIAGO LUIZ SEGUITO GARA ASSEMINI CALCIO A 5/TORINO CALCIO A 5 DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008)

Con preannuncio di reclamo del 13.10.2008, l' A.S.D. Assemini Calcio A5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008 per i fatti verificatesi in occasione della gara contro il Torino Calcio A5 disputata in Assemini (CA) il 26.9.2008; con il comunicato in epigrafe la società ospitante veniva a conoscenza della squalifica per 3 giornate effettive a carico del calciatore Leonaldi Tiago Luiz.

La sanzione è stata irrogata al predetto atleta a causa del comportamento che compiva atti di violenza nei confronti di un avversario mentre il gioco era fermo, consistente nel lancio del pallone sul volto di un avversario.

Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che *"...il Leonaldi scagliava il pallone verso il giocatore Mendoza del Torino colpendolo ad una spalla.."*

Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la squalifica eccessiva, chiedendo la riduzione dell'entità del provvedimento.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Come infatti emerge dalla lettura del referto arbitrale, il calciatore Leonaldi Tiago Luiz *"...a gioco fermo afferrava il pallone e lo lanciava in faccia ad un avversario"*.

Ora, la Corte osserva che la condotta acclarata dal referto arbitrale va certamente qualificata come violenta, essendo consistita in atteggiamenti aggressivi nei confronti di un avversario a gioco fermo.

Attesa la natura del fatto così come accertato attraverso gli atti ufficiali di gara, la Corte reputa equa la sanzione già inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Pirri (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 25 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete